

ALLEGATO “A” alla Delibera n.952 dell’11 giugno 2024

“ REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DELL’UFFICIO ISPETTIVO”

ART. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, commi 2 bis e 2 ter, del d. lgs. n. 545/1992, come modificato dall’art. 1 lett. q) della legge 31 agosto 2022, n. 130, è istituito presso il Consiglio di Presidenza, con carattere di autonomia e indipendenza, l’Ufficio Ispettivo al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, con il primario compito di svolgere attività presso le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) Consiglio di Presidenza: il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
- b) Comitato di Presidenza: il Comitato di Presidenza istituito dal regolamento interno del Consiglio di Presidenza;
- c) Ufficio ispettivo: l’Ufficio Ispettivo previsto dal precedente comma 1;
- d) Ministero: Ministero dell’economia e delle finanze;
- e) Dipartimento: il Dipartimento delle finanze presso il Ministero.

3. L’Ufficio Ispettivo è composto di sei magistrati o giudici tributari esonerati dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le Corti di Giustizia Tributaria.

4. L’Ufficio Ispettivo opera in posizione di autonomia e indipendenza rispetto agli altri uffici del Consiglio di Presidenza.

5. La competenza all’adozione di provvedimenti conseguenti agli esiti delle attività di ispezioni, inchieste, indagini conoscitive o segnalazioni dell’Ispettorato spetta al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, su proposta della Commissione per i provvedimenti disciplinari e per le incompatibilità.

6. L’Ufficio Ispettivo svolge funzioni di controllo dell’operato di soggetti appartenenti alla giustizia tributaria, nei limiti posti dalla legge a salvaguardia dell’esercizio della funzione giurisdizionale, mediante attività di accertamento imparziale ed obiettivo di situazioni e comportamenti oggetto di segnalazione o rilevati in via autonoma, nonché della regolarità delle condotte tenute nell’adempimento dei doveri d’ufficio.

7. L’Ufficio ispettivo può svolgere attività congiunte presso le Corti di Giustizia Tributaria, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza, sulla base di appositi protocolli stipulati tra il Consiglio di Presidenza e il Dipartimento delle Finanze.

ART. 2

1. Le principali attività dell'Ufficio Ispettivo sono l'ispezione ordinaria e l'ispezione straordinaria. Su disposizione del Consiglio di Presidenza, esso svolge inchieste amministrative.
2. L'ispezione ordinaria ha luogo con cadenza tendenzialmente triennale secondo una programmazione annuale approvata dal Consiglio di Presidenza. Essa è affidata all'Ufficio Ispettivo, coadiuvato da funzionari-ispettori del Consiglio, allo scopo di riferire sull'entità e tempestività del lavoro eseguito dai magistrati e dai giudici tributari ed accertare la regolare tenuta delle udienze e il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari disciplinanti il servizio giustizia.
3. L'ispezione straordinaria ha luogo, su richiesta del Consiglio di Presidenza anche su proposta del Direttore dell'Ufficio Ispettivo, quando siano state riscontrate dagli ispettori, o siano state comunque segnalate, deficienze o irregolarità che richiedono approfondimento ulteriore. Nei casi di urgenza, anche su sollecitazione della Commissione Disciplina o di almeno 5 Consiglieri, il Consiglio di Presidenza può disporre inchiesta amministrativa per l'accertamento di fatti di rilevanza disciplinare; in tal caso, il magistrato ispettore incaricato di un'inchiesta nei riguardi di un magistrato tributario o giudice tributario può, anche senza l'osservanza di particolari formalità, chiedere informazioni al capo dell'ufficio e chiarimenti al giudice o magistrato interessato al quale va comunque garantito il pieno diritto di difesa con la possibilità di essere anche assistito, e poi riferire in merito al Consiglio.
4. Al termine di ogni attività svolta, l'ispettore redige una dettagliata relazione, alla quale allega gli atti e i documenti acquisiti.
5. Il Direttore dell'Ufficio Ispettivo trasmette al Consiglio di Presidenza la propria relazione formulando, se del caso, proposte circa i provvedimenti da adottare.
6. La relazione è conservata dall'Ufficio per almeno dieci anni.
7. Le attività dell'Ufficio ispettivo si svolgono nel rispetto dei principi generali che disciplinano l'azione amministrativa. È garantita la massima riservatezza in relazione al patrimonio di dati e notizie di cui l'Ufficio Ispettivo viene a conoscenza.
8. Nello svolgimento delle sue attività, l'Ufficio Ispettivo è coadiuvato dai funzionari del Consiglio di Presidenza.
9. Alle riunioni e alle attività dell'Ufficio ispettivo, incluse le ispezioni ordinarie e straordinarie, ha diritto di partecipare il Presidente della Commissione per i provvedimenti disciplinari e per le incompatibilità o suo delegato.
10. Il Direttore dell'Ufficio riferisce alla Commissione per i provvedimenti disciplinari e per le incompatibilità le irregolarità riscontrate durante le attività di controllo, con

cadenza almeno trimestrale. In ogni caso può essere convocato dalla Commissione o dal Consiglio per fornire chiarimenti, giustificazioni, relazioni o altri elementi sulle attività sopra dette.

ART. 3

1. La nomina dei componenti dell'Ufficio Ispettivo è effettuata, ai sensi dell'art. 4, sulla base dei curricula dei candidati e di elementi comprovanti l'esperienza professionale, a tal fine l'aspirante alla nomina alleggerà alla domanda una sintetica autorelazione di cinque cartelle ed il proprio sintetico curriculum di cinque cartelle e rappresenterà tutto quanto ritenuto utile sia in relazione ai criteri di valutazione di seguito al comma III sia in relazione ad ogni altra esperienza ritenuta rilevante.

2. Costituiscono requisito per la nomina a componente dell'Ufficio Ispettivo:

- a) lo status di magistrato tributario o giudice tributario;
- b) una anzianità anagrafica, al momento della nomina, compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza dell'incarico la cui durata è collegata alla scadenza legale del Consiglio di Presidenza che provvede alla nomina;
- c) l'assenza di sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria o di misure cautelari negli ultimi dieci anni; il non aver riportato condanne penali definitive e il non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
- d) il non aver riportato nei rispettivi ordinamenti di appartenenza sanzioni disciplinari negli ultimi dieci anni. I magistrati tributari dichiareranno eventuali sanzioni disciplinari subite nell'ordinamento di provenienza;
- e) non avere maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

3. Costituiscono criteri di valutazione:

- a) la comprovata esperienza alla luce dell'anzianità nel ruolo di magistrato o giudice tributario; in particolare si terrà conto anche dei ruoli direttivi e semidirettivi, svolti nella magistratura tributaria ed in altre magistrature, anche considerando il tempo dell'esercizio delle stesse e delle dimensioni degli uffici in cui detto esercizio è avvenuto;
- b) l'esperienza specifica nell'attività disciplinare e/o ordinamentale della Giustizia Tributaria, all'interno degli organi di autogoverno di giurisdizioni diverse anche da quella tributaria, della Corte di Cassazione, della Pubblica Amministrazione e degli Ordini e dei collegi professionali;
- c) l'aver effettuato pubblicazioni e svolto docenze in materia disciplinare e/o ordinamentale.

ART. 4

1. Il Consiglio di Presidenza pubblica sul proprio Portale istituzionale modalità e termini per la presentazione dell'interpello contenente le manifestazioni di interesse per la designazione come componente dell'Ufficio Ispettivo.

2. I componenti dell'Ufficio Ispettivo sono nominati dal Consiglio di Presidenza, tra i magistrati tributari e i giudici tributari in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

3. Non possono partecipare alla selezione i consiglieri del Consiglio di Presidenza in carica.

E' incompatibile il ruolo di componente dell'Ufficio Ispettivo con il ruolo di componente dell'Ufficio del Massimario, essere componente della Commissione di esami per magistrato tributario e di ogni altro incarico di collaborazione e supporto attribuito dal Consiglio nonché con la collocazione in aspettativa o in fuori ruolo o con la sospensione dalle funzioni di giudice e magistrato tributario, salvi i casi di aspettativa per maternità o per congedo parentale o per motivi di salute tali da non impedire l'effettivo svolgimento delle funzioni. Nel caso di incompatibilità è fatto obbligo di effettuare la scelta nel termine di 15 giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità. Nel caso in cui entro il termine di cui al precedente periodo non sia effettuata alcuna scelta, il componente decade dall'incarico conferito per ultimo in ordine temporale.

4. In caso di perdita dello status di magistrato tributario o di giudice tributario o nel caso di perdita dei requisiti di cui alle lett. b) e c) del comma II dell'art. 3 e l'insorgenza delle ragioni di incompatibilità di cui al comma III, i componenti dell'Ufficio Ispettivo decadono immediatamente dalla carica ed in tal caso il Consiglio provvede nel termine di trenta giorni alla nomina di un sostituto sulla base delle domande già presentate.

5. Il Direttore dell'Ufficio Ispettivo è nominato dal Consiglio di Presidenza tra i sei componenti.

6. Il Direttore dell'Ufficio Ispettivo e i componenti durano in carica per tutta la durata del Consiglio che li ha nominati e comunque fino alla nomina del nuovo Ufficio ispettivo e non sono rinnovabili.

Essi possono essere revocati e sostituiti dal Consiglio di Presidenza solo in caso di impedimento sopravvenuto o di gravi mancanze.

7. Al Direttore dell'Ufficio Ispettivo e ai componenti, se giudici tributari, è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13 del d.lgs. n.545/1992, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di corte di giustizia tributaria.

8. I componenti dell'Ufficio Ispettivo sono esonerati dalle funzioni giurisdizionali presso le Corti di Giustizia Tributaria.

Art. 5

1. Il Direttore coordina le attività dell'Ufficio Ispettivo, assicurando il rispetto dei compiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, e si relaziona con il Presidente della Commissione per i provvedimenti disciplinari e per le incompatibilità o suo delegato.

2. Per garantire l'efficacia di ciascun accertamento ispettivo, nonché l'omogeneità e la qualità dell'attività da svolgere, il Direttore organizza apposite riunioni preparatorie, alle quali partecipano tutti i componenti del gruppo ispettivo, in incluso il personale amministrativo di supporto. Alle riunioni ha diritto di partecipare il Presidente della Commissione per i provvedimenti disciplinari e per le incompatibilità o suo delegato.

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni l'Ufficio Ispettivo si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Consiglio di Presidenza nei limiti delle somme destinate a bilancio, nonché di un contingente di personale amministrativo in servizio presso il medesimo Consiglio di Presidenza.

A tal fine il Segretario Generale del Consiglio di Presidenza individua, previo concerto con il Comitato, il personale da assegnare al servizio sulla base delle specifiche competenze ed esperienze professionali acquisite dagli interessati, ed attribuisce gli stanziamenti per le missioni.

4. Il coordinamento del personale è affidato, con provvedimento del Segretario Generale, ad un dirigente di seconda fascia.

Art. 6

1. Nel regolamento vigente per il procedimento disciplinare (Delibera n. 2980/2015), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 2015, integrato con la modifica dell'art. 15 approvata con Delibera n. 739/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 6 luglio 2021 le parole: "commissioni tributarie regionali e provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado".

2. Nell'art. 1 del citato regolamento è soppresso l'inciso "affidandone l'incarico ad uno o più dei suoi componenti".

